

Stefano Masini

Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

E-mail: stefano.masini@uniroma2.it

Keywords: *Farms, connection, land, fauna and hunting services offer, territory valorization*

Parole chiave: *Impresa agricola, connessione, fondo rustico, prestazione di servizi faunistici e venatori, valorizzazione del territorio*

JEL: *K00, Law and Economics – General*

Impresa agricola, valorizzazione del territorio e fornitura di servizi faunistico-venatori

The enlargement process of the farm, made with the traditional standard of connection, is characterized by the devaluation function of land, until the reform of article 2135 (civil code) that provides to the acknowledgement, among the connected activities, of those aimed to the offer of services, included the activity of valorisation of territory to which are referable the farmed wildlife hunting ground and agritourism farmed wildlife hunting ground. They are expression of the multifunctional farm that realizes, in the rural areas, the diversification of economic activity.

1. Al momento dell'approvazione della riforma della legge sulla caccia (l. 11 febbraio 1992, n. 157 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) era ancora vigente, nella sua originaria versione, l'art. 2135 cod. civ., che aveva dimostrato una larga capacità di sopravvivenza commisurata al carattere adattativo specialmente del criterio di connessione – qui indagato – alle esigenze proprie di un'economia di mercato¹.

Nonostante le serrate critiche ad una formula che si mostrava ormai datata², in base a precise scelte stratificate nel corso del tempo e operanti con finalità di protezione e di agevolazione, era stato attratto, nell'orbita dell'agrarietà, un catalogo variegato di attività, fino all'esito di mettere in discussione il valore sistematico della distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditori di cui all'art. 2195 cod. civ.

Una serie di interventi del legislatore avevano, infatti, contribuito a svincolare, volta per volta, l'allevamento di polli, di pesci o di cani da ogni necessità di incoraggiamento con il suolo produttivo ovvero a ridurne il ruolo condizionante la struttu-

¹ Osserva Casadei E., *Riflessioni sull'impresa agricola alla luce di recenti interventi legislativi*, in *Studi in onore di Enrico Bassanelli* a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, Milano, 1995, 188: "Il continuo evolversi della realtà economica costituisce il principale motivo di reiterati interventi del legislatore sia sulla disciplina dell'agricoltura, sia, ancor prima, sulla sua più precisa individuazione, costantemente bisognosa di aggiornamenti per il superamento dei problemi interpretativi sollevati da nuove attività o da modalità nuove di attività tradizionali".

² Sul punto, il rinvio è a francario L., *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 248.

ra dell'impresa in base alla somiglianza tecnico agronomica del ciclo produttivo, com'era per la coltivazione di piante in vivaio o di funghi e di colture idroponiche allocate "in un sostituto inerte del terreno, in locali coperti e con luce, temperatura e umidità regolabili"³.

Occorre, dunque, sottolineare come il processo di dilatazione della fattispecie sia avvenuto "sotto la spinta ad accantonare la centralità dell'elemento fondiario nella produzione agricola... a misura che si sono accentuati i ritmi delle trasformazioni tecnologiche, che l'impresa ha perfezionato i meccanismi di penetrazione sul mercato e che si sono diffuse nuove forme di attività collaterali e complementari a quella dell'imprenditore agricolo"⁴.

2. Quando, con la legge sulla caccia⁵, si è proceduto a considerare, sempre in chiave espansiva dell'iniziativa economica dell'agricoltore, la diversificazione del suo statuto, il percorso riformatore ha, tuttavia, imboccato una strada diversa dalla svalutazione del fondo.

In particolare, risultano disciplinate varie possibilità per il produttore agricolo di ampliamento delle tradizionali attività attraverso la fornitura di servizi, ma tutte organizzate con il supporto del fondo (o meglio del territorio): le aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, dietro rilascio di concessione, tenuto conto di prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche; le aziende agri-turistico-venatorie, autorizzate dalle amministrazioni regionali o provinciali, in forma di impresa agricola, nella quali sono ammesse l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento durante la stagione venatoria e, ancora, le zone di addestramento per i cani⁶.

Per quanto sia del tutto condivisibile l'osservazione che "la legislazione venatoria non rappresenta certo un microsistema dotato di una logica propria e autosufficiente"⁷ si tratta, sul punto, di prendere atto dell'emersione – sicuramente

³ Cfr. Carrozza A., *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Milano, 1975 non che ID., *Lezioni di diritto agrario*, Milano, 1988.

⁴ Così Bonfante G. e Cottino G., *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2001, 473. In argomento, si veda, in ogni caso, Goldoni M., *L'articolo 2135 del codice civile in Trattato breve di diritto agrario e comunitario* diretto da L. Costato, Padova, 2003, vol. I, pag. 159-193.

⁵ Per un adeguato approfondimento, si veda: Gorlani I., *La caccia programmata. Per un esercizio venatorio ecocompatibile. Commento alla legge 11 febbraio 1992, n. 157*, Bologna, 1992, a cui adde, ora, anche per i richiami Lucifero N., *La caccia e la tutela della fauna selvatica*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. II, *Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, 441 e seg.

⁶ In argomento, per quanto limitato all'analisi della disciplina negoziale sia consentito il rinvio al mio *Impresa agricola e contratti del tempo libero (caccia, pesca e cavalli)*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2002, 605. Per uno studio originale sulla valutazione economica delle differenti alternative gestionali riconducibili alla programmazione faunistico-venatoria, cfr., invece, Marinelli A. e Romano S., *La valutazione economica dei benefici e dell'impatto aggregato della caccia in provincia di Firenze*, Firenze, 1997.

⁷ Così Francario L., *Le imprese agricole nella nuova legge sulla caccia*, in *Dir. giur. agr.*, 1992, 517.

in termini più nitidi a partire dalle vicende della politica agricola comunitaria – di una *pluralità di agricolture* il cui criterio discrezionale è legato al rapporto con la terra, sopra tutto, “in considerazione del peso che essa acquista sul piano della tutela dell’ambiente”⁸.

Le linee evolutive della politica agricola comunitaria hanno, cioè, annodato in una rete sempre più stretta, le *maglie* dell’agricoltura, dell’ambiente e del territorio, tanto che il processo di crescita qualitativa delle produzioni e di integrazione tra valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali può essere letto tramite il necessario passaggio *dalla terra al territorio*⁹.

La localizzazione spaziale dell’attività costituisce la base per avviare pratiche produttive anche in aree marginali o *difficili* sul piano della rispondenza ai parametri conosciuti di efficienza e di competitività; mentre, sono proprio le esternalità positive generate dal contesto a realizzare innovativi rapporti con il mercato in quanto alimentato da una specifica domanda socio-culturale. E l’interesse per un’agricoltura redditizia, ma che possa risultare compatibile con la conservazione delle risorse ambientali, sollecita una diversificazione dei modelli di organizzazione sensibili al conseguimento di rendimenti produttivi in osservanza al giusto equilibrio tra tutti gli elementi presenti nell’*habitat*.

In un ambito di rivalutazione della natura e di riscoperta dello spazio rurale ha trovato, del resto, successo quella formula più generale di organizzazione di una pluralità di servizi insediativi, di ospitalità e di somministrazione di prodotti tipici, che risulta consolidata nell’agriturismo, rivelando, a livello aziendale, la capacità di aggregare una serie, via via, più ampia e differenziata di attività compatibili con il territorio in cui l’imprenditore agricolo si trova ad operare in un *continuum* produttivo comprendente l’insieme delle risorse paesaggistiche ed ambientali¹⁰.

In sostanza, per quanto fosse da condividere un’impostazione critica a riguardo dell’adeguatezza dell’art. 2135 cod. civ. a recepire e valorizzare modelli organizza-

⁸ L’osservazione è di Graziani C.A., *Brevi riflessioni sull’impresa agricola*, in *Nuovo dir. agr.*, 1989, 30, che, in termini anticipatori del futuro sviluppo segnato dalle vicende della politica comunitaria, osserva: “Sono le stesse necessità imposte dall’ambiente a segnare la strada da seguire: estendere l’applicazione dei processi biologici corretti al maggior territorio possibile per contrastare l’intensivizzazione produttiva; muoversi nella direzione di quel *derecupero produttivo* indicato dalla normativa comunitaria”.

⁹ In modo efficace Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2010, 90, ha sollevato la questione se “il pretendere l’agricoltura in certo qual modo «territoriale» voglia anche significare che il territorio [sia] non solo il punto di riferimento del suo oggetto, ma altresì l’elemento conformante la stessa impresa agricola”.

¹⁰ Sul tema delle attività integrative in agricoltura, si rinvia a Albinetti F., *Lo spazio rurale come elemento di impresa. Note per un diritto rurale*, in *Agricoltura e ruralità* «I Geografici. Quaderni, VII, 1997, 154; mentre, più specificamente, sull’apertura alle potenzialità del territorio riconducibili alle attività turistiche nelle aziende agricole, v., da ultimo: Paoloni L., *Lagriturismo e le attività di valorizzazione del territorio*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. II, *Il diritto agroambientale*, cit., 527 e seg. anche per un richiamo all’argomento qui trattato (535).

zati e tecniche produttive emergenti nella realtà, fino a necessitare di una sostanziale *assimilazione* o *equiparazione* del trattamento giuridico, cominciava ad essere avvertita come una forzatura la soluzione – per altro non sempre accettata per la resistenza della prassi a riconoscere la coincidenza dei caratteri economici sostanziali – rivolta a rimuovere la scomoda presenza del fattore terra.

Se, in precedenza – come si è già accennato – intorno al fondo si incentrava l'intera organizzazione aziendale, in quanto esso esercitava un potere di attrazione sui diversi elementi qualificati da una stessa destinazione economica, non si può disconoscere che, oggi, una rinnovata centralità possa, sempre più, essere ritrovata in una logica evolutiva di riferimento alla capacità di valorizzazione del *territorio* per le caratteristiche di origine e di qualità degli alimenti o di esclusività dei servizi per il benessere e la cultura dei cittadini-consumatori¹¹.

3. Sono, dunque, individuate le traiettorie di un modello di sviluppo riconducibile alla possibilità di mettere a profitto i vantaggi comparati che si rinvencono nel complesso delle risorse naturali di un'area, in termini originali, senza che ciò possa escludere l'importanza della funzione produttiva dell'agricoltura, aperta alla serie delle nuove modalità di *contatto* con la natura ed il tempo libero. Mentre, dunque, matura l'esigenza di spostare il centro di riferimento della produzione, si ritiene proponibile assecondare la stessa opzione di aggiornamento della disciplina che si rivolge all'impresa agricola secondo un diverso canone interpretativo.

In proposito, si è osservato che proprio le aziende agri-turistico-venatorie, pur ricevendo una qualificazione agricola *ex lege*, hanno ad oggetto la prestazione di servizi turistici e venatori, "in cui pare eliminato qualsiasi rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo o di allevamento di animali", sì che "può dirsi che qui, sia pure in modo confuso, vi è un'idea di ruralità che è al di là della formulazione normativa delle attività agricole *ex se*, ma che fortemente rimane legata al mondo agricolo: si tratta, cioè, di un'attività capace di integrarsi con le altre attività e tradizioni dell'area, nel rispetto delle vocazioni del territorio"¹².

In attesa degli aggiustamenti a venire dell'art. 2135 cod. civ. sembra, così, confermato quell'indirizzo di pensiero secondo cui l'agricoltura che si svolga sul fondo o, in una realtà in evoluzione, all'*esterno* e con una proiezione territoriale, continui a richiedere soluzioni particolari.

Un tentativo, dunque, di allargare l'ambito dell'intervento dell'agricoltore nel perimetro di un progetto di conservazione e di sviluppo dello spazio rurale anche tenuto conto del recupero del collegamento impresa-terra che, nel frattempo, il le-

¹¹ A proposito delle problematiche dello sviluppo rurale legate agli aspetti della multifunzionalità, osserva Casini L., *Gli economisti agrari e le tematiche ambientali*, in *Riv. econ. agr.*, 2007, 367: "La combinazione di beni e servizi che contribuiscono al benessere sociale di una data collettività e che quindi il decisore pubblico è chiamato ad assicurare o a favorire, è un concetto dinamico che muta con l'evolversi della società". Dello stesso A. si veda, inoltre, *Funzioni sociali dell'agricoltura e nuove tipologie d'impresa*, in Atti del XXXIX Convegno di Studi sulla SIDEA. *Nuove tipologie di impresa nell'agricoltura italiana*, Firenze, 2002.

¹² Sul punto, si legga Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, cit., 360.

gislatore europeo ha disposto sul piano della enumerazione delle *attività rivolte al mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali*¹³.

Il razionale sfruttamento del suolo – a cui già aveva dedicato attenzione parte della dottrina¹⁴ – si candida, ormai, ad allargare gli interessi che ne nascono o vi fanno riferimento sul piano di una gestione la cui utilità sia perseguita piuttosto tramite lo sviluppo di un'efficienza degli equilibri ecologici rinnovabili di un particolare habitat che in conseguenza di produzioni economiche *artificiali* magari destinate ad alterare la qualità dei luoghi e le essenze della biodiversità oltre ad incidere sulle stesse possibilità ricreative disponibili.

Di fronte alla sentita esigenza di *rottura* con il contesto di riferimento per riformulare la valenza qualificatoria dell'impresa in coerenza con una più spiccata vocazione multisettoriale si è, per altro, ritenuto che le due tipologie aziendali di segno pressoché nuovo riconducibili all'agricoltura (l'azienda faunistico-venatoria e l'azienda agri-turistico-venatoria) “sono disciplinate dal legislatore prescindendo dal criterio di connessione, cosicché risulta sempre meno possibile per la dottrina che ancora si attarda sui vecchi concetti ricondurre alla logica dell'art. 2135 c.c. anche queste esperienze”¹⁵.

L'insofferenza per la sistemazione del passato, in questa riflessione è più marcata e, se bene conserva il merito di aver assecondato la diversificazione e la pluriattività del settore, non sembra sfuggire al rilievo di voler sottovalutare, in un'area più vasta di imprenditorialità rispetto a quella tradizionalmente rappresentata, l'attualità e l'utilità di parametri *plurali* cui farne dipendere la nozione giuridica di agricoltura¹⁶.

4. L'art. 2135 cod. civ. è stato, però, completamente riscritto¹⁷ per quanto abbia conservato la tradizionale partizione tra le due categorie delle attività essenzialmente e tipicamente agricole e delle attività connesse, alla specificazione della cui disciplina è riservato l'intero comma terzo, che ha posto in evidenza: “a) la esplicitazione del requisito soggettivo della connessione; b) la moltiplicazione delle attività connesse nominate; c) la scomparsa del criterio della normalità e l'utilizzazione del criterio della prevalenza”¹⁸.

¹³ In argomento, il rinvio è ad Albisinni F., *Diritto agrario territoriale. Lezioni, Norme, Casi*, Roma, 2004, 32-33.

¹⁴ Cfr. Galloni G., *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura e ambiente*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 1993, 4; Germanò A. e Rook Basile E., *Agricoltura e ambiente*, in *Dir. agr.*, 1994, 1 e, ancora, Galloni G., *Le fonti costituzionali del diritto agrario ambientale*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 1998, 5 e *amplius ID.*, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999, 29 e seg.

¹⁵ Così Francario L., *Le imprese agricole nella nuova legge sulla caccia*, cit., 518.

¹⁶ Offre incisive riflessioni riguardo al modello di agricoltura/agricoltore Adornato F., voce *Agricoltura e zootecnia*, in *Enc. giur.*, Agg., 2007, 1.

¹⁷ In dottrina, si vedano *ex multis* Galloni G., *Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, 491.

¹⁸ Il rinvio è a Goldoni M., *Commento all'art. 1*, in *Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, 224.

Si osserva, solo per comodità di esposizione, come la connessione richieda un vincolo di stretta relazione con le attività qualificate agricole *ex se* e, cioè, un collegamento economico che risolva nell'accessorietà o complementarietà l'esercizio della diversa attività che sia naturalmente riferibile allo stesso soggetto esercente la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l'allevamento degli animali.

Occorre, quindi, sottolineare la sostanziale suddivisione del lungo elenco delle attività connesse in due parti, avendo il legislatore attribuito originale rilievo, accanto alle più tradizionali attività che intervenivano sui prodotti della coltivazione e dell'allevamento¹⁹, anche alla *fornitura*, da parte dell'imprenditore agricolo, di beni o servizi attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'esercizio delle attività agricole principali, ai fini dell'integrazione di reddito.

Una volta abbandonato il riferimento all'*esercizio normale dell'agricoltura* la possibilità di svolgimento di un'attività connessa diretta alla fornitura di beni o servizi s'intende, quindi, suscettibile di valutazione in base alla prevalenza se bene, non risultando affatto precisato, "in base a quali indici (temporali, quantitativi e/o qualitativi) debba essere operato il giudizio di prevalenza, all'atto pratico non sarà affatto facile accertare se una data attività possa o meno dirsi prevalente e, per ciò, connessa"²⁰.

In vista di chiarire il trattamento tributario²¹ si è, in ogni caso, precisato che il confronto tra le attrezzature e le risorse di normale impiego per l'esercizio delle attività primarie rispetto a quelle estranee all'azienda debba essere disposto tenuto conto "del fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna specifica attrezzatura: il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature".

¹⁹ In argomento, si veda Casadei E., *Commento all'art. 1, d.lgs. n. 228/2001. I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico* a cura di L. Costato, in *Le nuove leggi civili comm.*, Padova, 2007, 736 e seg.

²⁰ Così, Bione M., voce *Imprenditore agricolo 1) Diritto privato*, in *Enc. giur., Agg.*, Roma, 2003, 7. Si veda, però, anche Casadei E., *Commento agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001*, in *I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquicoltura, forestale e agricolo*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2001, 737, che propone una lettura di questo tenore: "per le attività connesse devono utilizzarsi in prevalenza elementi aziendali usati in prevalenza per le attività principali".

²¹ Si veda la nota circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 14 maggio 2002 (*Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Imprenditore agricolo. Nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile. Riflessi sulla disciplina dell'IVA e delle imposte dirette*) e, più in dettaglio, la successiva circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, che introduce il seguente esempio: "in presenza di un'attività di servizi svolta utilizzando: un trattore normalmente impiegato nell'attività agricola principale (ciò che soddisfa il requisito della normalità) e una mototrebbeatrice normalmente non utilizzata per l'attività principale, il requisito della prevalenza andrà verificato sulla base del raffronto tra il fatturato ottenuto con l'utilizzo del trattore nell'attività di servizi per conto terzi (ad esempio € 20.000) ed il fatturato ottenuto con la mototrebbeatura (ad esempio € 15.000). Si precisa che, nell'effettuare questo confronto, non possono essere annoverate fra le attrezzature "normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" della propria azienda beni le cui potenzialità siano sproporzionate rispetto all'estensione dei terreni dell'imprenditore agricolo o che non siano necessari nello svolgimento delle sue colture".

Finalmente si è preso atto, al di là del riferimento ai casi della legislazione speciale e ricorrendone i presupposti, della individuazione, in genere, di una vasta e non predeterminabile gamma di servizi dell'impresa agricola che "in tal modo tende a svilupparsi nell'economia di mercato raccogliendo tutte le opportunità della domanda e a soddisfarle, innovando il processo produttivo, le modalità di impiego dei fattori produttivi e i sistemi di gestione dell'azienda"²².

E sono comprese, con più specifico interesse ai fini della presente analisi, anche la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

Il legame delle menzionate attività con quelle essenzialmente agricole risponde, in particolare, alla funzione di promuovere una più razionale e conveniente utilizzazione dei mezzi tecnici e delle risorse umane che siano organizzate in un'azienda in grado di combinare la porzione di suolo con i valori naturalistici dell'intera area in cui sia localizzata la produzione²³.

Come ha puntualmente osservato la dottrina²⁴: "il punto di riferimento è quello, da tempo indicato dalle politiche comunitarie, dell'impresa agricola c.d. *multifunzionale*, entro la quale cioè, sotto la spinta decisiva degli aiuti comunitari, si realizzano una *diversificazione* delle attività svolte, con precipua attenzione verso quelle attività che si realizzano *nello spazio rurale*, e che fanno dell'agricoltore il guardiano privilegiato dell'ambiente". In concreto, si tratta di far coincidere l'efficienza privata con quella sociale²⁵.

²² Così Vecchione A., *Le attività connesse aventi ad oggetto la fornitura di servizi*, in A. Jannarelli e A. Vecchione, *L'impresa agricola. Trattato di Diritto Commerciale* diretto da Vincenzo Buonocore Sezione I – tomo II.II, Torino, 2009, 318.

²³ Osserva Adornato F., *I decreti legislativi di «Orientamento» in agricoltura e il sistema del diritto agrario tra globale e locale*, in *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, vol. I, Roma, 2002, 26: che, se l'agricoltura delle *commodities* viaggia verso la dilatazione dello statuto dell'imprenditore agricolo in direzione delle attività agro-industriali, per meglio ritenere valore aggiunto e per meglio posizionarsi all'interno della filiera, l'agricoltura che più direttamente e strettamente è insediata sul territorio ha la possibilità di utilizzare le risorse del *milieu* rurale per ampliare lo spettro delle proprie attività, tutelando in senso ampio le risorse naturali che l'abbandono insediativo danneggerebbe con possibili effetti devastanti anche a valle e così convertendo l'esternalità positiva dell'agricoltura in un bene produttivo di reddito».

²⁴ In questi termini, si legga Alessi R., *L'impresa agricola*, in *Il Codice Civile. Commentario fondato e già diretto da Piero Schlesinger continuato da Francesco Donato Busnelli*, Art. 2135-2140, Milano, 2010, 212.

²⁵ Osserva Caiati G., *Il ruolo dell'agricoltura nel quadro dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. econ. agr.*, 2006, 82: "L'azienda agricola multifunzionale, che produce sia beni alimentari, sia beni paesaggistico-ambientali costituisce lo strumento deputato a raggiungere l'obiettivo di sostenibilità del sistema produttivo agricolo. La multifunzionalità dell'azienda agricola è concretamente attuabile nella misura in cui i beni paesaggistico-ambientali siano remunerati o dai consumatori, disposti a pagare un prezzo maggiorato dei beni agricoli, comprendente l'internalizzazione dei costi, o dal potere pubblico, mediante politiche di sovvenzioni". Si richiama, inoltre, per la notevole incisività, la riflessione dedicata al bosco nella sua dimensione ambientale, paesaggistica e multifunzionale da Flick G.M., *La vita del bosco e il diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 256, secondo cui: "L'alternarsi fra forestazione e silvicoltura, pastorizia, agricoltura, rimboschimento, racconta la storia dell'uomo con i suoi corsi e ricorsi; esprime uno degli aspetti più significativi e più tipici del cammino che ha condotto l'uomo a saper riconoscere e mediare il rapporto

Sul punto, si è osservato che le attività inerenti alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale debbano porsi in termini di coordinamento con gli strumenti negoziali predisposti nella logica dell'intervento pubblico²⁶, nel senso di rappresentare l'oggetto di *contratti di collaborazione* diretti a promuovere il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole insediate nella corrispondente circoscrizione territoriale attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità o di *convenzioni* preordinate al sostegno di attività di sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore delle vocazioni produttive del territorio.

Ma si può meglio convenire che oltre ai servizi che l'agricoltore effettua a favore della collettività tramite contratti agro ambientali è, senz'altro, individuabile una domanda di fruizione dello spazio naturale e del territorio che si traduce nella produzione di utilità per il mercato²⁷. Risultato del processo di diversificazione aziendale, sono sperimentate iniziative di stimolo alla conservazione dei luoghi, con notevole beneficio sui livelli di occupazione e di crescita delle zone rurali, tornando a sottolineare che anche per gli imprenditori agricoli la (sola) "rilevanza sociale delle attività non può rappresentare la motivazione allo svolgimento della loro professione"²⁸.

fra interessi diversi e contrapposti; richiede l'armonia fra l'individuale e il collettivo, la sinergia fra unità e diversità. È un cammino nel quale l'uomo è passato dalla lotta con la natura alla conquista di essa e poi – oggi – alla consapevolezza della necessità di saper rispettare la natura stessa e gestirla in modo sostenibile. Un cammino, nel quale la gestione del bosco in passato era espressione di una serie di compromessi per la sopravvivenza dell'uomo, anche a costo della distruzione del bosco: vuoi per l'utilizzo del legno come risorsa insostituibile per molteplici finalità; vuoi per la pastorizia e per l'agricoltura. Mentre oggi si guarda sempre più alla realizzazione di un compromesso positivo tra la conservazione, la gestione e l'efficienza del bosco; anche se – a livello nazionale come sovranazionale – sono sempre più numerose le vicende di sfruttamento del bosco, di aggressione, di sua distruzione a fini speculativi, di sfruttamento commerciale del legno con modalità illecite e pregiudizievoli per la sopravvivenza del bosco stesso. Basta pensare alla cronaca ricorrente degli incendi boschivi."

²⁶ È la tesi sostenuta da Giuffrida M., *Commento agli artt. 14 e 15*, in *Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. «Orientamento» e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*, cit., 521.

²⁷ Osserva Galloni G., *Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 392-393, "...l'uomo rimane legato alla terra solo se sul posto trova le condizioni di vita sociale ed economica, e cioè i servizi essenziali e le attività economiche, come le attività del turismo e del piccolo commercio o gli interventi di difesa ambientale, che tuttavia diventano però essenziali come servizio all'agricoltura".

²⁸ Così, Marinelli A., *Agricoltura e qualità della vita*, in *Riv. econ. agr.*, 2000, 494-495, il quale precisa: "Il problema finale sul quale dovremmo riflettere è rappresentato dal fatto che lo sviluppo di un'agricoltura in favore del benessere collettivo è strettamente legato alla scelta di un modello evolutivo capace di conciliare gli interessi pubblici con le esigenze delle imprese agricole, evitando il pericoloso prevalere di una delle parti. Se riconosciamo all'agricoltura questo ruolo multifunzionale, se siamo consapevoli che le risorse rurali rappresentano una componente sempre più importante per la qualità della vita di tutta la società, allora dobbiamo anche ricordarci che lo spazio rurale, con la sua cultura, le sue componenti fisiografiche ed i suoi prodotti

4.1. Tenuto conto della già ricordata separazione operata dalla legge di riforma sulla caccia, possono considerarsi legate alla varietà dei sistemi territoriali e risultare espressione della diversificazione del fenomeno agricolo riguardo alla tutela delle risorse naturali e della biodiversità, anzi tutto, le aziende faunistico-venatorie.

È pur vero che la definizione esclude espressamente il perseguimento dello scopo di lucro, lasciando intendere che la funzione di tali attività si risolva in una semplice *amministrazione* della proprietà fondiaria in vista di salvaguardare la capacità di rinnovamento delle specie di fauna selvatica e la stabilità dei popolamenti presenti²⁹; ma, dal momento in cui – come risulta prevalente nella prassi applicativa – l'organizzazione dei servizi faunistici e venatori si appunta sul ruolo in qualche misura servente alla redditività dell'impresa agricola, ne discende la necessità di rimuovere ogni ambiguità nella scelta del trattamento giuridico.

Del resto, è la qualità dell'ambiente il principale fattore di richiamo e di scelta di fruizione, che risulta condizionato proprio dallo svolgimento di attività associate alla sistemazione dei terreni ed alla manutenzione delle particolari situazioni locali. Quella faunistica non sembra, dunque, un'altra attività ma l'occasione per sfruttare economicamente beni e servizi che discendono dall'organizzazione delle risorse dell'habitat e della biodiversità aziendale.

Si registra, così, una diversa disponibilità a *pagare* per l'accesso alle aziende faunistico venatorie, non tanto in funzione dell'attività di prelievo praticabile – dato che il valore economico del servizio non può essere oggetto di valutazione – quanto per l'offerta ricreativa di *pleasure* ricavabile dalla campagna e da ulteriori servizi erogabili con finalità economiche – dalla ricezione enogastronomica alla ospitalità – confermando come la *caccia* sia un'attività *extra-commercium*.

Poiché non può aversi impresa al di fuori dei comportamenti giuridicamente rilevanti individuati dalla rispettiva sistemática (agricola o commerciale) si ritiene, dunque, che l'inciso *senza fini di lucro* sia da riferire al prelievo di fauna selvatica in osservanza a previsioni conformi al programma di conservazione e di ripristino ambientale che subordina il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria e non, invece, alla fattispecie³⁰ oggetto di normazione.

è una realtà antropocentrica la cui vitalità dipende dal mantenimento di una presenza imprenditoriale diffusa”.

²⁹ Su questa ipotesi marginale a cui fa capo una figura di proprietario-produttore, disegnata da una quota minoritaria della dottrina, per escludere l'impresa come forma di giuridica rilevanza dell'attività agricola, cfr.: Ferri G., *L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, Milano, 1954, 395 e Ferri G.B., *Alla ricerca dell'«imprenditore» agricolo e del tempo perduto a ritrovarlo dove non si trovava*, in *Quaderni fiorentini*, 1992, 339. *Contra v.*, però, Germanò A., *Riedizione della tesi della inesistenza della «impresa agricola» come impresa in senso tecnico*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 351 e, sopra tutto, Jannarelli A., *L'impresa agricola tra codice civile, legislazione speciale e disciplina comunitaria prima della riforma del 2001*, in A. Jannarelli e A. Vecchione, *L'impresa agricola. Trattato di diritto commerciale* diretto da Vincenzo Buonocore, Sezione I – tomo II, cit., 92 e seg. sull'*incomprensione* tra le due aree di analisi giuridica (commercialistica e agraristica) che “ha complessivamente reso più faticoso il cammino verso un diverso assetto della disciplina di base”.

³⁰ Il rinvio è ad Oppo G., *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 109.

Non si incorre, perciò, come sopra evidenziato, in una ipotesi di gestione faunistico-venatoria tutta riassorbita nella proprietà e non raccordabile ad una dimensione produttiva, ma emerge l'alternativa che quelle prestazioni, non rilevanti *ex se* sul piano della produzione di profitto, siano assolte pur sempre nell'ambito dell'organizzazione di un'impresa agricola che ricerchi diverse soluzioni ai problemi di equilibrio degli ecosistemi con lo svolgimento di attività di coltivazione e di allevamento rispettose delle caratteristiche dei fondi. Non si può neppure sottacere che molte di queste aziende hanno assunto l'attuale configurazione *ai margini* dell'impresa agricola, proprio in conseguenza dell'avvenuta trasformazione delle antiche *riserve di caccia*, previo accertamento dell'interesse pubblico perseguito di salvaguardia dell'equilibrio ambientale³¹.

L'inquadramento proposto delle aziende faunistico-venatorie nell'ambito della normale organizzazione di mezzi dell'imprenditore agricolo non esclude, tuttavia, che, nel caso in cui la gestione del complesso patrimoniale unitariamente considerato sia realizzato in forma (commerciale) di turismo rurale occorra far capo alla diversa nozione economica e giuridica di impresa, facendo sempre salva l'esclusione dal mercato delle specifiche prestazioni faunistico-venatorie, così che la relativa fornitura, da parte del titolare, sia da riconoscere, ancora una volta, residuale e occasionale, nell'ambito delle naturali potenzialità dei fondi rustici in base alla destinazione d'uso.

4.2. Ultima categoria di attività agricole connesse, enucleate nel comma terzo dell'art. 2135 cod. civ., riguarda le attività di ricezione e di ospitalità tramite il rinvio operato alla disciplina sull'agriturismo che le Regioni, nei termini previsti per ritenere sussistente il rapporto di connessione, devono adeguare alle caratteristiche del territorio di riferimento³².

Ora, se si guarda alla *classificazione* delle attività che mantengono un carattere strumentale o complementare con la coltivazione del fondo o con l'allevamento di animali utilizzando spazi rurali, in una logica di valorizzazione del ciclo di produzione, non tardiamo ad accorgerci della rilevanza specialmente delle attività di *pratica sportiva* dirette alla valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale al fine di supportare l'indagine in corso.

A ben vedere, non si porrebbe alcun ostacolo a considerare la categoria *aperta*, così da aggiungere anche le attività faunistiche e venatorie in quanto caratterizza-

³¹ Diversa è, invece, l'interpretazione sostenuta da Lucifero N., *La caccia e la tutela della fauna selvatica*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. II, *Il diritto agroambientale*, cit., 470, secondo cui: l'azienda faunistico venatoria "mostra un duplice ordine di note caratteristiche, quali l'assenza della finalità di lucro e la sua vocazione naturalistica e faunistica, che rivela una natura ecologico-ambientale che non può costituire un'attività imprenditoriale, essenzialmente e tipicamente agricola come interpretata dal combinato degli artt. 2082 e 2135 c.c."

³² In argomento, si veda per tutti Albisinni F., *Agriturismo e turismo rurale. Pluralità di modelli aziendali, disciplina legislativa ed ipotesi interpretative*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 266; ID., *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000, 71 e seg.; ID., *Diritto agrario territoriale. Lezioni, Norme, Casi, cit.*, 57 e seg.

te dal collegamento con l'esercizio di un'agricoltura più attenta a costruire paesaggi biologicamente equilibrati, a salvaguardare la stabilità dei luoghi e la preservazione dei valori culturali della tradizione.

In sostanza, quando l'imprenditore agricolo si presenta come fornitore di servizi, sempre mediante la prevalente utilizzazione delle attrezzature o risorse che impiega nell'attività agricola primaria, è da escludere ogni perplessità di ordine sistematico circa la corrispondente qualificazione³³.

Anzi, è proprio la norma definatoria extra codicistica a qualificare le aziende agri-turistico-venatorie sul versante dell'agrarietà, tanto che lo svolgimento delle stesse operazioni segnalate lungo un ciclo produttivo diverso e distinto condurrebbero alla qualificazione del soggetto come commerciante.

Fatto sta che sarebbe anche da chiarire, dal momento che l'agricoltore immette sui propri fondi predisposti per lo svolgimento in senso tecnico dell'attività venatoria *selvaggina* oggetto di allevamento, che la relativa appropriazione avvenga non in forza del titolo di legittimazione ad esercitare la caccia quale discende dal possesso dell'apposita licenza in osservanza ad interessi pubblici, bensì come risultato dello specifico programma contrattuale diretto alla fruibilità dello spazio naturale e delle specie che non vi vivono libere ma assumono, comunque, una specifica attitudine comportamentale che ne fa l'oggetto dell'offerta di *caccia*³⁴.

³³ Sul piano economico, una metodologia di calcolo dei vantaggi ricavati dall'imprenditore agricolo nell'organizzazione delle attività faunistico-venatorie in azienda è proposta da Marinelli A. e Romano S., *La valutazione economica dei benefici e dell'impatto aggregato della caccia in provincia di Firenze*, cit. 170.

³⁴ Si mette, così, in evidenza attraverso la natura ovviamente non esaustiva del presente contributo – limitato a sollecitare l'attenzione sulle specifiche modalità di sviluppo dell'impresa agricola multifunzionale di offerta dei servizi faunistico-venatori – che dovrebbe seguire, da parte della dottrina, un più adeguato e rigoroso studio sulla così detta gestione privata della caccia al fine di escludere tutta quella serie di norme relative a tempi, forme e specie che compongono lo statuto della vera e propria *caccia programmata* rispondente (essa soltanto) alla conservazione della fauna selvatica e al mantenimento degli equilibri dell'eco-sistema.

